



The logo for 'edotto' consists of a stylized '@' symbol in red and black, followed by the word 'edotto' in a black, lowercase, sans-serif font.

CIRCOLARE IMPRESE

15/05/2020

La circolare contiene le news degli ultimi quindici giorni in materia fisco e lavoro, i prossimi adempimenti e scadenze e due guide pratiche sugli argomenti di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

Sommario

NEWS	3
Decreto Rilancio, CIGD pagata direttamente dall'INPS.....	3
Decreto Rilancio, contributo a fondo perduto per imprenditori e autonomi.....	5
Coronavirus, sospensione dei contributi: istruzioni e termini.....	6
Coronavirus: diritti doganali, procedura per esenzione di dazi e IVA.....	7
Orario di lavoro. Il tempo per mettere la divisa va retribuito.....	8
Pagamento Cig, bonifico domiciliato se l'Iban è errato.....	9
Ecobonus, sismabonus. Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d'imposta.....	11
Agricoli, ai fini previdenziali rileva l'attività svolta.....	12
Fatture e corrispettivi per le vending machine senza porta di comunicazione.....	13
Aziende plurilocalizzate: CIG in deroga con accordo aziendale.....	13
Sospensioni Coronavirus sui procedimenti per licenziamenti.....	14
Decreti Cura Italia e Liquidità: detrazioni e bonus.....	15
Impresa Sicura, istruzioni per il rimborso dei dispositivi.....	18
Sponsor a società sportive dilettantistiche: spesa deducibile.....	19
Inquadramento previdenziale, il CSC individua l'aliquota INPS.....	20
Cura Italia e Decreto Liquidità. Dalle Entrate tutti i chiarimenti.....	21
Covid 19. OIC: bilanci 2019 con continuità aziendale garantita.....	23
Coronavirus e Privacy: FAQ sul trattamento dati dei dipendenti.....	25
Sicurezza sul lavoro, formazione anche in videoconferenza.....	27
Malattia e CIG a zero ore: l'indennità giornaliera.....	28
Premi INAIL 2020, fissata la percentuale di riduzione.....	30
Precompilata al via. Accesso al modello 730/2020.....	31
GUIDE PRATICHE	33
Impresa Sicura. Il bando per rimborsare mascherine e altri dispositivi di sicurezza.....	33
Sospensione dei versamenti contributivi di aprile e maggio 2020.....	38
ADEMPIMENTI E SCADENZE	40
18 maggio 2020.....	40
20 maggio 2020.....	43
25 maggio 2020.....	44
27 maggio 2020.....	44
31 maggio 2020.....	44

NEWS

Decreto Rilancio, CIGD pagata direttamente dall'INPS

Si snellisce il processo di erogazione della **CIGD**. Nel “Decreto Rilancio”, firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 13 maggio 2020, è stato annunciato che la **CIG in deroga** non passerà più dalle Regioni (motivi per cui si sono registrati molti ritardi nella liquidazione di tale **ammortizzatore sociale**) ma le imprese potranno rivolgersi direttamente all'INPS per velocizzare i tempi di erogazione. Per i periodi successivi alle prime nove settimane viene meno, dunque, la doppia autorizzazione Regione-INPS.

Inoltre, la **CIGO** per causale “COVID-19” sarà fruibile per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Ulteriori cinque settimane possono essere fruite per le sole aziende che abbiano interamente utilizzato tutte e nove le settimane precedentemente concesse. Consumato anche questo periodo, se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattamento dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Sono queste le novità in materia di cassa integrazione contenute nel “Decreto Rilancio”, che ora si appresta a compiere il suo iter legislativo. Ecco i dettagli.

Decreto Rilancio, sanatoria in agricoltura

Doppia sanatoria nell'ambito agricoltura. La prima riguarda gli occupati irregolari, da intendersi sia quelli totalmente in nero e sia quelli “in grigio” (cioè il cui rapporto di lavoro non è tutto dichiarato) e interessa sia lavoratori italiani che stranieri. In sostanza, per i datori di lavoro che dichiarano la sussistenza di un rapporto di **lavoro irregolare**, sono sospesi i procedimenti sanzionatori anche di carattere finanziario, fiscale e previdenziale, nonché per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Dopo la sottoscrizione del **contratto di soggiorno** e la **comunicazione obbligatoria** di assunzione è dichiarata l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

La seconda sanatoria interessa solo gli stranieri ex lavoratori in Italia, ora disoccupati e residenti irregolarmente, cioè senza valido **permesso di soggiorno**. In tal caso è possibile regolarizzare il soggiorno in Italia richiedendo un permesso di sei mesi, se quello posseduto è scaduto dal 31 ottobre 2019. Le sanatorie di stranieri operano esclusivamente per i cittadini presenti in Italia dall'8 marzo 2020.

Decreto Rilancio, prorogato il blocco dei licenziamenti

Prorogato il blocco dei **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo e collettivo da 60 giorni a cinque mesi. Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per **giustificato motivo oggettivo**, può revocarlo facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

Decreto Rilancio, contributi a fondo perduto dall'INAIL

403 milioni di euro a fondo perduto dall'INAIL per tutte le imprese che devono sostenere, o che hanno sostenuto, spese per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, per i dispositivi di sanificazione degli ambienti o i sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio.

L'importo massimo concedibile è di:

- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50.000 euro per quelle da 10 a 50 dipendenti;
- 100.000 euro per le aziende con oltre 50 addetti.

Decreto Rilancio, bonus 600 euro e bonus colf e badanti

Bonus 600 euro automatico anche per il mese di aprile per tutti coloro che hanno ricevuto l'indennità nel mese di marzo. Sono inclusi anche: gli stagionali diversi dal settore turismo, i lavoratori occasionali, gli intermittenti e i venditori a domicilio.

A maggio il bonus salirà a 1.000 euro ma i **liberi professionisti titolari di partita Iva**, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, devono dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Rifinanziato anche il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" con 650 milioni di euro. Quindi anche i professionisti iscritti alle **Casse di previdenza private** riceveranno il bonus 600 euro per i mesi di aprile e maggio

Tutele anche per **colf e badanti** che, per i mesi di aprile e maggio 2020, riceveranno 500 euro se hanno un rapporto di lavoro in essere alla data del 23 febbraio 2020 e uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

Decreto Rilancio, congedo parentale e bonus baby-sitter

Riproposti i **congedi parentali** in favore dei genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore a 12 anni, i quali potranno usufruire di un'astensione al lavoro fino ad un massimo di 30 giorni. L'indennità è pari al 50% della retribuzione.

In alternativa è consentito di cumulare il **bonus baby-sitter** da 600 euro del "Decreto Cura Italia" che diventa di 1.200 euro per chi non l'ha ancora ottenuto, da spendere anche per i centri estivi e i servizi integrativi all'infanzia.

Decreto Rilancio, contributo a fondo perduto per imprenditori e autonomi

È in via di pubblicazione in Gazzetta il **decreto Rilancio**, varato dal Consiglio dei ministri. Il prossimo appuntamento è con il Parlamento.

Il Consiglio dei ministri ne dà notizia con il Comunicato stampa n. 45 del 14 Maggio 2020.

C'è il **contributo a fondo perduto**: sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate con **accredito diretto in conto corrente bancario o postale** intestato al beneficiario. E sono messe in atto nuove misure per velocizzare i prestiti.

Il calendario delle scadenze rinvia al 16 settembre 2020 i **versamenti di imposte e contributi sospesi** nei mesi di marzo, aprile e maggio per imprese e professionisti.

E sono cancellati anche per gli Enti non commerciali i versamenti di saldo e primo acconto **Irap di giugno 2020** stabiliti per imprese e professionisti con volume di ricavi fino a 250 milioni di euro (resta l'obbligo, per chi non ha provveduto, del versamento della prima rata dell'acconto per l'anno d'imposta 2019).

Molti sono i **crediti d'imposta per l'emergenza Coronavirus (COVID-19)**, come quello per le spese di affitto, sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute da imprese e negozi o per il settore turismo.

Ma c'è anche il rafforzamento dell'**ecobonus** al 110%, con vincoli più soft, e l'ampliamento del **sismabonus**.

Decreto Rilancio. Il contributo a fondo perduto

Confermato il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con **fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro**, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Confermato anche che per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo, che **non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate** con accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, spetta in percentuale:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Decreto Rilancio. Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese

Stabilita dal [decreto Rilancio](#) anche la detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel **capitale sociale** di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000.

Coronavirus, sospensione dei contributi: istruzioni e termini

No alla sospensione dei **contributi contrattuali**, cioè dovuti ai sindacati. Le disposizioni emanate dal Governo (D.L. n. 9/2020 e D.L. n. 18/2020), che sospendono temporaneamente gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro, riguardano esclusivamente i **contributi previdenziali e assistenziali**, escludendo di fatto il versamento dei contributi contrattuali.

A ricordarlo è l'INPS, con il messaggio n. 1946 dell'11 maggio 2020, riepilogando alcuni esempi di compilazione della **denuncia aziendale Uniemens**.

Sospensione dei contributi INPS, come compilare l'Uniemens?

In caso di sospensione dei versamenti di [contributi INPS](#), ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell'elemento <ContribuzioneSospesa> l'azienda riporterà un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti.

Nell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, invece, occorre riportare:

- il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato;
- l'importo dei versamenti del mese.

Quindi, nel relativo modello F24 risulterà l'eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.

Pertanto, a titolo di esempio:

- contributi dovuti: € 10.000,00 (<TotaleADebito>);
- contributi sospesi: € 10.000,00 (<SommeACredito> con riferimento ai codici di sospensione);
- contributi contrattuali: € 100,00 (<ImportoContributo> con riferimento ai codici dei contributi contrattuali);
- versamento a mezzo F24: € 100,00;
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.

Sospensione dei contributi INPS, compilazione Uniemens in caso di somme anticipate

Laddove l'azienda fruisca del conguaglio di somme anticipate per conto dell'Istituto Previdenziale (es. **CIGO**), con contestuale sospensione degli obblighi contributivi e versamento dei contributi contrattuali, ai fini Uniemens occorre operare nel seguente modo:

- nell'elemento <ContribuzioneSospesa> l'azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti;
- nelle <SommeACredito> risulterà l'importo dei conguagli effettuati;
- nell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale> l'azienda riporterà il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l'importo dei versamenti del mese.

Pertanto, a titolo di esempio:

- contributi dovuti: € 10.000,00;
- contributi sospesi: € 10.000,00;
- conguaglio per anticipazioni datore di lavoro carico INPS: € 2.000,00;
- contributi contrattuali: € 100,00;
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude con un credito a favore dell'azienda, pari a € 1.900,00;
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.

Coronavirus: diritti doganali, procedura per esenzione di dazi e IVA

Nell'attuale contesto di crisi epidemiologica, si fa rilevante il tema dell'applicazione di benefici daziarie ed **IVA all'importazione di merci** destinate ad organizzazioni pubbliche e necessarie a contrastare gli effetti della **pandemia da COVID-19**.

Per assicurare la corretta applicazione dei benefici previsti, l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)** ha fornito primi chiarimenti ed indicazioni di carattere procedurale, coerentemente all'indirizzo espresso dai documenti di prassi consultabili sul sito istituzionale.

Diritti doganali. Dazi e IVA all'importazione. Indicazioni procedurali

Nel caso in cui l'importazione sia svolta non direttamente dall'Ente/Organizzazione avente titolo ma per suo conto, ai fini dell'applicazione della **franchigia dai diritti doganali** dovranno essere prodotte sia la dichiarazione del destinatario avente titolo (resa sul **Modulo autocertificazione per lo Svincolo Diretto**), sia l'autocertificazione dell'importatore operante per conto del soggetto **destinatario-avente titolo**. Agli Uffici delle Dogane spetterà verificare che la documentazione commerciale dimostri la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci oggetto di mandato e quelle importate e che il destinatario delle merci rientri nelle categorie ammesse al beneficio.

Tale procedura è tesa a garantire che il **regime di esenzione** trovi applicazione nella fase dell'importazione anche laddove quest'ultima sia effettuata, in base ad idonea documentazione commerciale, da società incaricata dall'Organizzazione/Ente avente titolo, nonostante detta circostanza non sia direttamente riscontrabile nella fattura che accompagna tali beni all'importazione. Pertanto, nel caso in cui le forniture in questione non siano **territorialmente rilevanti ai fini IVA**, è da considerare importatore l'Organizzazione/Ente destinatario dei beni ammesso al beneficio, anche se le formalità doganali sono svolte per suo conto da un soggetto diverso.

La produzione del **Modulo di Svincolo Diretto** - soggetto al controllo dell'Agenzia delle Dogane - attesta che, prima del compimento delle **operazioni doganali** e della immissione in libera pratica, le merci sono state già acquistate dal destinatario finale attraverso un **negozio giuridico** concluso. Pertanto, l'adempimento delle operazioni doganali, la consegna e la **fatturazione dei beni** sono conseguenti all'esecuzione di un rapporto commerciale già posto in essere precedentemente all'importazione dei beni.

Dette vendite possono, quindi, essere considerate **vendite di merci allo Stato Estero**: non soggette ad IVA ex art. 7 bis del DPR n. 633/1972. Alla conseguente **immissione in libera pratica** sarà applicata la **franchigia dai diritti doganali** (Decisione UE 491/2020) sia nel caso risulti importatore il destinatario finale (beneficiario della franchigia), sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per conto del beneficiario.

Se, diversamente, la **cessione delle merci** in questione viene effettuata nei confronti dei soggetti beneficiari successivamente all'importazione, per la quale è stata invocata l'applicazione dell'esenzione, si configura una operazione imponibile in Italia secondo l'aliquota ordinaria. Ma, sulla specifica questione - che non consente l'applicazione della franchigia dai diritti doganali, ai sensi della Decisione UE 491/2020 - l'Agenzia delle Entrate ha fornito puntuali chiarimenti con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, precisando che il **regime di esenzione IVA** può essere "applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'art. 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati "per loro conto" e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione".

Pertanto, al fine di consentire l'applicazione dell'**esenzione dai dazi e dall'IVA** prevista dalla Decisione UE 491/2020 ai soggetti aventi titolo, laddove l'importatore agisca su mandato e per conto del soggetto beneficiario, per tali merci potrà essere emessa fattura senza applicazione dell'IVA conformemente alla citata circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate.

Nella previsione di possibili controlli da parte delle autorità competenti, il cedente ed il soggetto beneficiario avranno cura di conservare agli atti il **documento doganale di importazione** e la documentazione commerciale sottostante alla transazione.

Orario di lavoro. Il tempo per mettere la divisa va retribuito

L'**attività di vestizione/svestizione** degli **infermieri** rientra nell'**orario di lavoro** e va **retribuita autonomamente**, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.

E' l'orientamento di legittimità ricordato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 8627 del 7 maggio 2020.

Si tratta – hanno sottolineato gli Ermellini - di una soluzione in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla direttiva n. 2003/88/CE.

Attività di vestizione e svestizione compresa nell'orario di lavoro

Nel caso esaminato, è stata confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto la domanda presentata da 69 dipendenti di una AUSL, con qualifica di infermieri, affinché fosse considerato come compreso nell'orario di lavoro - e, quindi, fosse retribuito - il tempo necessario per **indossare e dismettere la divisa**, all'inizio ed alla fine del turno, calcolato in venti minuti complessivi.

Secondo la Suprema corte, la decisione di merito si era correttamente uniformata ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità enunciati in materia.

L'attività di vestizione - è stato così ribadito - attiene a comportamenti integrativi dell'**obbligazione principale** ed è funzionale al corretto espletamento dei **doveri di diligenza** preparatoria.

Essa costituisce attività svolta non solo nell'interesse dell'Azienda, ma altresì dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori **esigenze di sicurezza e igiene**.

Ne consegue che tale attività dà diritto alla **retribuzione** pure nel silenzio della **contrattazione collettiva integrativa**: proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte delle AUSL.

Pagamento Cig, bonifico domiciliato se l'Iban è errato

Nuova modalità di riscossione degli **ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** liquidati direttamente dall'INPS. Laddove l'Istituto Previdenziale verifici che non ci sia corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente o carta ricaricabile) cui si riferisce l'Iban indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni, il lavoratore deve riscuotere il **trattamento di integrazione salariale** tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

A specificarlo è l'INPS, con il messaggio n. 1904 del 7 maggio 2020.

Pagamento Cig, verifica Iban

A partire dal 10 aprile 2020, l'INPS - prima di procedere al pagamento delle prestazioni di natura pensionistica e non pensionistica - effettua in via telematica il controllo finalizzato ad accertare la correttezza del codice Iban, ossia l'intestazione o la cointestazione dello strumento medesimo al codice fiscale del beneficiario della prestazione.

Capita, infatti, che nella fase di liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto (**CIGO**, **assegno ordinario**, **CIGD** e **CISOA**), si registrano casi in cui non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione cui si riferisce l'Iban indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni.

Si registrano anche casi di coordinate bancarie che risultano errate, in particolar modo per la presenza di codici ABI/CAB allo stato non censiti ovvero non più in uso.

Pagamento Cig, variazione della domanda

I suddetti errori determinano ritardi nel pagamento della prestazione, in quanto comportano la necessità di richiedere all'azienda o all'intermediario della stessa di correggere l'errore riscontrato, che sovente deve realizzarsi attraverso il raccordo con il lavoratore, per la rettifica dei dati originariamente forniti.

Ciò comporta, quindi, la necessità di variare la domanda già presentata per la liquidazione delle prestazioni.

Pagamento Cig, nuova modalità di riscossione

Alla luce della nuova situazione emergenziale in atto, in considerazione della necessità di rendere disponibili al lavoratore le somme dell'integrazione salariale nel più breve tempo possibile, in presenza degli errori suddetti il pagamento verrà effettuato attraverso l'utilizzo del bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Una volta disposto dall'Istituto Previdenziale il bonifico, il lavoratore interessato riceve prima gli SMS di notifica del pagamento e poi la comunicazione di liquidazione inviata da POSTEL al suo indirizzo di residenza/domicilio, con la quale può recarsi a riscuotere l'integrazione salariale spettante presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale (ad esempio, tessera sanitaria).

Qualora il lavoratore interessato non riceva a breve la comunicazione da POSTEL, può accedere al "Riepilogo pagamenti" del servizio "**Fascicolo previdenziale del cittadino**", per verificare e stampare il pagamento disposto.

Si specifica, infine, che per i pagamenti relativi alle successive mensilità dell'integrazione salariale, il lavoratore potrà comunque avvalersi dell'accredito su conto corrente o su carta ricaricabile dotata di Iban, purché gli strumenti di riscossione risultino a lui intestati/cointestati, comunicando il nuovo codice Iban al suo datore di lavoro, che avrà cura di inserirlo nei relativi modelli "SR41" e "SR43" da trasmettere all'Istituto.

Ecobonus, sismabonus. Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d'imposta

Una società che svolge l'attività nei confronti dei condomini, stipula con essi due tipologie di contratto: uno in base al quale, non solo fornisce energia al condominio, ma progetta e realizza interventi strutturali che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia (sono comprese la gestione e la manutenzione degli **impianti efficientati**); un altro di appalto, volto alla realizzazione di interventi finalizzati congiuntamente alla **riqualificazione energetica** e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di **edifici condominiali** in conformità ai requisiti di norma. In tale seconda forma contrattuale non è prevista la fornitura di energia.

La società, dettagliando che i contratti stipulati con i condomini prevedono che il corrispettivo per la realizzazione degli interventi (di riqualificazione energetica e riduzione del **rischio sismico** realizzati sulle parti comuni degli edifici) sia regolato in parte attraverso l'integrale cessione della detrazione d'imposta ad essi spettante in relazione agli interventi commissionati, in parte tramite bonifico bancario, vuol sapere se:

- la facoltà di cedere in tutto o in parte il **credito d'imposta c.d. "ecobonus" e "ecobonus+sismabonus"**, in luogo del suo utilizzo in compensazione, debba essere esercitata sull'intero credito ad essa attribuito dal momento in cui lo stesso diventa disponibile ovvero possa essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per l'**utilizzo in compensazione**;
- se la cessione del credito d'imposta ad uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione o possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte, "sia nel caso in cui la facoltà di cessione debba essere esercitata al momento in cui il credito diventa disponibile integralmente, sia nel diverso caso in cui la facoltà di cessione possa essere esercitata di anno in anno in relazione alla quota disponibile per la **compensazione**".

L'Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 126/2020 - ritiene possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.

Inoltre, è possibile cedere le rate del credito non ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il **cessionario** (o cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al **cedente**.

Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (o i diversi cessionari, in caso di **cessione parziale del credito** a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.

Agricoli, ai fini previdenziali rileva l'attività svolta

La posizione previdenziale dei **lavoratori agricoli** non dipende dall'inquadramento INPS dell'azienda, bensì dall'attività cui sono stati effettivamente e concretamente addetti. In tal caso, infatti, i lavoratori potranno comunque mantenere l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo in funzione dell'attività cui sono stati addetti, conservando il diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore, già corrisposte e/o da corrispondere.

A darne notizia è l'INL, con la nota n. 23 dell'8 maggio 2020.

Lavoratore agricolo, modalità di iscrizione ai fini previdenziali

L'iscrizione previdenziale dei [lavoratori agricoli](#) avviene ai sensi dell'art. 6 della L. n. 92/1979, modificata con D.Lgs. n. 173/1998. In base a tale norma, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da:

- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.

Azienda agricola, requisiti da verificare

Dunque, per il solo **settore agricolo**, l'accertamento della carenza dei requisiti necessari per la qualificazione dell'azienda come impresa agricola non è sufficiente, essendo necessario accertare, altresì, se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell'art. 6 della L. n. 92/1979.

Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l'azienda quale **impresa agricola**, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività elencate nell'art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo.

Diversamente, laddove, a seguito della riqualificazione dell'azienda, venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà:

- al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura;
- al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa;
- al recupero delle indebite prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (ad es. indennità di disoccupazione).

Fatture e corrispettivi per le vending machine senza porta di comunicazione

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 125 dell'8 maggio 2020, interviene in merito alla **memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** all'amministrazione finanziaria in caso di **vending machine** senza porta di comunicazione.

L'ammontare dei corrispettivi incassati con le apparecchiature in argomento - censite sul sito dell'Agenzia e dotati dei rispettivi Qr code - non deve essere trasmesso obbligatoriamente con un'apposita **App sul telefonino**, che implica un significativo incremento dei costi di gestione, ma può essere comunicato tramite il **documento elettronico dal portale Fatture e Corrispettivi**, messo a disposizione dall'Agenzia.

Dunque, la tesi dell'istante, tolettatore di animali, è accolta: è possibile inviare telematicamente i corrispettivi incassati con gli **apparecchi self service**, presenti nel locale, mediante la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, *"aggiungendo nel documento elettronico online, nella descrizione prodotto/servizio, oltre che 1) lavaggio, 2) tosatura, già iscritti, anche la voce 3) incassi self service"*. È, comunque, necessario emettere, con la stessa un documento commerciale riepilogativo dei corrispettivi giornalieri incassati tramite vending machine.

La soluzione prende le mosse dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017/2016, come modificato dal provvedimento n. 99297/2019, che ammette la **procedura messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, usabile anche su dispositivi mobili**, come strumento alternativo al **Registratore Telematico**, ai fini della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, e del rilascio del documento commerciale ex Dm 7 dicembre 2016.

Aziende plurilocalizzate: CIG in deroga con accordo aziendale

I datori di lavoro titolari di **aziende plurilocalizzate**, ossia con unità produttive o punti vendita siti in cinque o più Regioni o Province autonome, richiedenti la **CIG in deroga**, devono presentare la domanda d'intervento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredando l'istanza dell'**accordo sindacale**. Inoltre, devono essere indicati:

- l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerge la quantificazione totale delle ore di sospensione con il relativo importo;
- i dati relativi all'azienda;
- i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
- la causale di intervento per l'accesso al trattamento;
- il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

A specificarlo è l'INPS, con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, illustrando la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal cd. "**Decreto Cura Italia**" (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), relativamente ai trattamenti di CIG in deroga per [aziende plurilocalizzate](#).

CIG in deroga, come funziona l'istruttoria?

Dopo la presentazione della domanda d'intervento da parte dell'azienda, il MLPS passa alla fase istruttoria. In caso di esito positivo, il Ministero del Lavoro quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS. Il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare:

- il numero dei beneficiari coinvolti;
- il periodo dell'intervento;
- le ore complessivamente autorizzate.

CIG in deroga, adempimenti dell'azienda

A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l'azienda invia la domanda di integrazione salariale "modello IG_15_deroga" (cod. "SR100") all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del "ticket" indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale.

A questo punto, l'INPS effettua una nuova **fase istruttoria** e invia l'autorizzazione all'azienda a mezzo Pec.

Dopodiché, in conseguenza alla ricezione del **provvedimento di autorizzazione**, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto Previdenziale la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "**SR41**" semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento.

CIG in deroga, agevolazioni

Si ricorda, infine, che anche per le CIG in deroga presentate dalle aziende plurilocalizzate non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'**anzianità di effettivo lavoro**, pari a 90 giorni. Inoltre, non è dovuto il **contributo addizionale**, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Sospensioni Coronavirus sui procedimenti per licenziamenti

Stop ai procedimenti amministrativi dell'ITL per i **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo**. La sospensione, dettata a causa del diffondersi del **Coronavirus**, dura fino al 15 maggio 2020 salvo proroghe. Dal giorno successivo, quindi, i procedimenti riprenderanno il loro normale corso, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A specificarlo è l'INL, con la nota n. 12 del 6 maggio 2020, alla luce delle novità apportate al D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020.

Sospensione dei termini per Coronavirus

In riferimento alla [sospensione](#) dei termini fino al 15 maggio 2020 prevista dall'art. 37 del cd. "Decreto Cura Italia", la circolare puntualizza che l'interruzione interessa anche:

- il pagamento in misura ridotta dei verbali;
- lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione a verbali o **ordinanze di ingiunzione**. Pertanto risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981.

Inoltre, è stata disposta espressamente la sospensione dei **termini di prescrizione** di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981, dal 23 febbraio 2020 fino al prossimo 31 maggio 2020, relativamente ai provvedimenti in materia di **lavoro e legislazione sociale**.

Dunque, fino al 31 maggio 2020, non si dovrà procedere alla notifica delle ordinanze di ingiunzione.

Sospensione per COVID-19, notifica verbali a mezzo posta dopo il 17 marzo

Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo risultano ancora da notificare, va inoltre considerata la modifica apportata in sede di conversione all'art. 108 del D.L. n. 18/2020, ai sensi del quale:

- la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020;
- i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, i termini di adempimento dei verbali dell'INL, notificati esclusivamente a mezzo posta con deposito dell'avviso in cassetta, risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenza fissato al prossimo 31 luglio 2020.

Sospensione per COVID-19, novità in materia previdenziale

Infine:

- i DURC in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020;
- i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020.

Decreti Cura Italia e Liquidità: detrazioni e bonus

Nella circolare n. 11/E/2020, tra i chiarimenti sulle misure fiscali di contrasto all'emergenza da **Coronavirus**, anche le istruzioni sulla **detrazione fiscale** per l'acquisto dei **dispositivi di protezione individuale**.

In particolare, l'Agenda risponde al quesito se sia possibile per i singoli cittadini detrarre, dall'imposta lorda, le spese sostenute per l'acquisto di "**mascherine di protezione**".

La norma di riferimento, anche in questo momento di emergenza sanitaria, resta l'articolo 15 del Tuir che consente la detraibilità dall'imposta lorda di *"un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11"*.

Per beneficiare della detrazione, è necessario consultare l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche presente nel sistema *"Banca dati dei dispositivi medici"* pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'obiettivo è di accertare che la mascherina protettiva acquistata rientri fra i dispositivi medici, visto che in questa situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella suddetta categoria.

Pertanto, per il singolo cittadino, in linea generale, è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risultino chiaramente:

- la descrizione del prodotto acquistato;
- il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

Sono ammesse per il riconoscimento della natura di dispositivo medico, anche le codifiche utilizzate per trasmettere i dati al **Sistema tessera sanitaria**, come il **codice AD** (*"spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce"*).

Se il documento di spesa riporta il codice AD, per la detrazione non è necessaria anche la **marcatura CE** o l'indicazione di conformità alle direttive europee. Viceversa, nel caso manchi tale codice, è necessario:

- per i dispositivi medici compresi nell'elenco ministeriale, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la **marcatura CE**;
- per quelli non compresi nell'elenco, il prodotto deve riportare, oltre alla marcatura CE, anche la **conformità alla normativa europea**.

A parità di condizioni, la detrazione è consentita anche per le mascherine che non vengono acquistate in farmacia.

Lo sconto sull'imposta potrà essere ottenuto con la **dichiarazione dei redditi del 2021** per le spese sostenute nel 2020.

Decreto Cura Italia e Liquidità. Donazioni alla Protezione civile per emergenza Covid-19

Con la risposta al quesito 5.13, invece, si chiariscono le condizioni per la detraibilità delle **erogazioni liberali** in denaro effettuate alla **Protezione civile** per l'**emergenza Covid-19**.

La [circolare](#) elenca gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dall'articolo 66 del Decreto **Cura Italia**.

Ai fini della detraibilità, è specificato che:

- le erogazioni liberali devono essere effettuate con versamento bancario o postale, tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;
- non sono accettate unicamente le donazioni effettuate in contanti;
- è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della carta di debito o carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- anche per le donazioni effettuate tramite piattaforme di **crowdfunding** si deve essere in possesso della ricevuta che attesti che l'operazione è stata effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding.

Decreto Cura Italia e Liquidità. Via libera alla conciliazione a distanza

Per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, l'Agenzia ha ammesso la **procedure a distanza** per le **adesioni**, per le **conciliazioni** e per ogni altro procedimento tributario, al fine di evitare contatti fisici e spostamenti.

Nella circolare n. 11/2020 vengono richiamate le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, specificando che queste possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente.

Per l'Agenzia, dunque, non solo è possibile, ma è opportuno concludere **accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale**.

Di conseguenza, il deposito dell'**accordo conciliativo**, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite **S.I.Gi.T.** (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

Decreto Cura Italia e Liquidità. Bonus ai lavoratori dipendenti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce anche alcuni aspetti per il riconoscimento del **bonus ai lavoratori dipendenti** che hanno prestato attività presso la propria sede nel mese di marzo.

In particolare, le specificazioni riguardano le modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro, condizione necessaria per ricevere il bonus di 100 euro in busta paga.

In primo luogo, è precisato che per il riconoscimento del bonus si deve considerare solo il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Con riferimento ai casi particolari, come per esempio i **lavoratori all'estero** o quelli **impatriati**, l'Agenzia precisa che per il calcolo del suddetto limite reddituale *"occorre considerare i redditi percepiti dal*

lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta”.

Per il caso, invece, dei lavoratori residenti in Italia ma che prestano attività lavorativa all’estero, il bonus di 100 euro non spetta.

Impresa Sicura, istruzioni per il rimborso dei dispositivi

Semaforo verde per le imprese che intendono chiedere, nell’ambito del bando “**Impresa Sicura**”, un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI (**dispositivi di protezione individuali**), finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da **Coronavirus**. Il bando, gestito da Invitalia, prevede che le imprese interessate possano inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso lo sportello informatico dedicato “<https://prenotazione.dpi.invitalia.it/>”.

Ai fini dell’accesso al rimborso si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni. In tale elenco, in particolare, saranno comunicate:

- le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso;
- le prenotazioni risultate non ammissibili.

Impresa Sicura, chi può partecipare?

Possono accedere al bando “[Impresa Sicura](#)” tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

- regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Impresa Sicura, cosa finanzia?

È possibile chiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso, come ad esempio:

- **mascherine filtranti**, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;

- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Impresa Sicura, presentazione delle domande e erogazione rimborsi

Le imprese ammesse potranno compilare la domanda di rimborso, dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020, attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell'Agenzia Invitalia.

Infine, i rimborsi saranno erogati entro il mese di giugno 2020.

Sponsor a società sportive dilettantistiche: spesa deducibile

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 sono assistite da una **presunzione legale assoluta** circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza.

Questo a condizione che:

- il soggetto sponsorizzato sia una **compagine sportiva dilettantistica**;
- venga rispettato il **limite quantitativo di spesa**;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Non rilevano ulteriori requisiti.

Sponsorizzazione è spesa di pubblicità? Sì a deducibilità

E' il principio più volte ribadito dalla Corte di cassazione con riferimento alla disposizione di cui all'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, la quale espressamente dispone che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di **società, associazioni sportive dilettantistiche** e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro, "**spesa di pubblicità**".

Tale previsione ha introdotto, a favore del solo soggetto erogante il corrispettivo - non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione - una **presunzione legale assoluta** circa la **natura pubblicitaria** di tali spese.

Inerenza e congruità irrilevanti

Alla luce di tali assunti, la Suprema corte, con ordinanza n. 8540 del 6 maggio 2020, ha accolto il motivo di ricorso sollevato da una Srl contro la decisione di conferma di un avviso di accertamento ai fini Iva, Irpef e Irap, emesso a seguito di **disconoscimento delle spese di sponsorizzazione** sostenute dalla società.

La CTR, in particolare, aveva sostenuto l'indeducibilità di questi ultimi costi asserendo un **difetto di ineranza** all'attività esercitata dalla società contribuente e una **non congruità** con i ricavi conseguiti.

A fronte di tali conclusioni, la contribuente si era rivolta alla Corte di legittimità sostenendo che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione.

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, i quali, dopo aver sottolineato che, nella specie, non era contestata l'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione, hanno evidenziato che la fattispecie in esame rientrava a pieno titolo nell'ambito di applicazione del menzionato art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002.

Nella vicenda oggetto della controversia - si legge nella decisione di Cassazione - i giudici di appello avevano violato detta ultima disposizione in quanto avevano sostenuto la legittimità della ripresa fiscale sulla base di valutazioni, come l'ineranza e la congruità dei costi, del tutto irrilevanti.

Inquadramento previdenziale, il CSC individua l'aliquota INPS

Il datore di lavoro, nel trasmettere la domanda di iscrizione all'INPS, ha l'obbligo di comunicare il codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella **ATECO 2007**. Il codice ATECO è strutturato in modo dettagliato in funzione della classificazione statistica di tutte le attività economiche. In particolare, l'INPS associa a ciascuna attività un codice statistico contributivo (**CSC**). Si tratta di un codice alfanumerico in cui le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri, che vanno da due fino a sei cifre, rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le articolazioni dei settori stessi.

In base al CSC sono assegnate all'impresa le aliquote contributive relative all'attività svolta e alle assicurazioni cui è soggetta e anche eventuali **codici di autorizzazione**, tipici di un particolare regime contributivo o di un beneficio di sgravi e riduzioni.

Con la circolare n. 1 dell'11 marzo 2020, l'INL ha fornito precise e dettagliate indicazioni affinché il personale ispettivo possa verificare in sede di controllo che l'inquadramento attribuito dall'INPS sia coerente con l'effettiva attività lavorativa riscontrata.

Inquadramento previdenziale, modalità di esecuzione dell'attività ispettiva

Nell'ambito dell'attività di vigilanza il personale ispettivo dovrà, innanzitutto, verificare la corrispondenza tra CSC, codice [ATECO](#) ed effettiva attività esercitata.

A tale fine, gli ispettori potranno fare riferimento alla tabella comparativa contenuta nella circolare n. 80/2014 in modo tale che, verificata l'attività concretamente esercitata, si potrà individuare il codice ATECO di riferimento e il corrispondente CSC.

L'indagine ispettiva andrà svolta valutando in particolare i seguenti elementi:

- attività svolta in concreto nella realtà aziendale, da riportarsi analiticamente nei verbali ispettivi;
- dichiarazioni testimoniali dei lavoratori e del datore di lavoro descrittive delle modalità di effettivo svolgimento delle lavorazioni;
- documentazione contabile e fiscale (bilanci, fatture emesse, schede contabili ecc.);
- Documento di valutazione del rischio (**DVR**) e visura camerale.

Inquadramento previdenziale non corretto, cosa fare?

Laddove l'Ispettore reputi l'**inquadramento previdenziale** non corretto, dovrà attenersi ad una specifica procedura, atteso che il provvedimento di reinquadramento (sia che abbia effetti retroattivi – *ex tunc* – sia che disponga per il futuro – *ex nunc*) è adottato dal Direttore della sede INPS competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti l'azienda.

Pertanto, la proposta formulata dall'ispettore di modifica dell'inquadramento – corredata da una relazione dettagliata e motivata – va sempre indirizzata al Direttore della sede INPS competente alla gestione del rapporto, anche nel caso in cui l'accertamento ispettivo sia stato condotto in un luogo diverso.

Il Direttore provinciale INPS competente, verificata l'esistenza dei presupposti legittimanti la variazione, adotterà il provvedimento di modifica dell'inquadramento, notificandolo al datore di lavoro. Avverso il suddetto provvedimento, ai sensi dell'art. 50 della L. n. 88/1989, il datore di lavoro può presentare ricorso amministrativo al Presidente dell'INPS entro 90 giorni dalla notifica.

Inquadramento previdenziale non corretto, ricalcolo dei contributi

Dopo il provvedimento di modifica dell'inquadramento, il personale ispettivo abilitato ad operare sui flussi **Uniemens** potrà effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti in base al nuovo inquadramento, riportandolo nel verbale conclusivo dell'accertamento.

In tali casi, afferma la circolare, appare opportuno affiancare gli ispettori INL che si trovino al cospetto di ipotesi di possibile reinquadramento dell'impresa, con personale ispettivo INPS.

Cura Italia e Decreto Liquidità. Dalle Entrate tutti i chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/2020, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sulle previsioni fiscali contenute nei [decreti "Cura Italia" e "Liquidità"](#), integrando quanto già sostenuto con le precedenti circolari nn. 8/E/2020 e 9/E/2020.

Rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, nel nuovo documento di prassi, a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini, si spazia dalla sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e dei procedimenti amministrativi, alla detraibilità dei dispositivi di sicurezza e delle erogazioni liberali, fino al credito negozi e al bonus per i lavoratori dipendenti.

Cura Italia e Decreto liquidità. Sospensioni degli adempimenti fiscali e dei procedimenti amministrativi

Nella circolare 11/2020 vengono chiarite quali sono le sospensioni previste dai due decreti con riferimento ad alcuni obblighi fiscali. È specificato che sono spostati al 30 giugno 2020:

- i termini per la presentazione della **dichiarazione annuale Iva**, del **modello TR**, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (**LIPE**) del primo trimestre 2020 e dell'**estrometro** del primo trimestre 2020;
- la presentazione del **modello Intra 12** e del **modello Eas**;
- sempre dal 31 maggio al 30 giugno anche la **denuncia annuale** da parte degli **assicuratori** dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni;
- la scadenza per il controllo periodico del **repertorio dei notai** e per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia;
- l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

Cura Italia e Decreto liquidità. Sospensione dei versamenti tributari

Lo stop dei termini delle **attività di accertamento** comporta la proroga dei termini decadenziali per tutte le annualità, anche per quelle non in scadenza a fine anno. Questo il chiarimento reso al quesito se la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell'articolo 67 del DL n. 18/2020 operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirano all'interno dell'intervallo oppure anche per quelli che cadono al di fuori. Per l'Agenzia vale un principio generale e cioè che lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione vale anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. Pertanto, tutte le scadenze che riguardano annualità non ancora decadute sono allungate, per l'Agenzia, di un periodo di 84 giorni.

Al quesito sul computo dei giorni per la conclusione dell'adesione, si risponde, invece, specificando che nel caso di istanze di **accertamento con adesione** presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal Decreto Liquidità. A questa sospensione, va sommata la sospensione di 90 giorni prevista nel **procedimento di adesione** e la **sospensione del periodo feriale** nel caso in cui il termine del ricorso ricada tra il 1° e il 31 agosto.

Circa l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sull'**autoliquidazione delle imposte**, per esempio l'**imposta di registro, ipotecaria e catastale** dovute in sede di registrazione degli **atti notarili**, specifica la circolare al quesito n. 5.14 che anch'essa può beneficiare del periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, di cui all'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020. Tuttavia, ciò non impedisce che se l'Ufficio è pronto per inviare un **avviso di liquidazione**, non possa notificarlo nel periodo di sospensione. Di conseguenza, rimane legittima la notifica dell'avviso di liquidazione di una maggior imposta principale che l'Agenzia ritenga dovuta rispetto all'autoliquidazione effettuata dal notaio.

Cura Italia e Decreto liquidità. Credito d'imposta per botteghe e negozi

Il capitolo 3 della circolare del 6 aprile 2020 fornisce una serie di chiarimenti in merito alle spese condominiali e alle locazioni di negozi ed eventuali pertinenze.

In primo luogo, si precisa che, ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante al conduttore, le **spese condominiali** possono costituire base di conteggio dell'agevolazione anche se addebitate al conduttore, a condizione però che siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e che tale circostanza risulti dal contratto. In tal modo, diventa più alto l'ammontare potenziale da portare in detrazione.

Il **credito d'imposta per l'affitto di botteghe e negozi** può essere fruito anche nel caso in cui il contratto comprenda una **pertinenza**, se questa è pagata con "*canone unitario*" insieme all'immobile C/1 e a condizione che la stessa sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'affittuario. Dunque, non si deve scomputare la quota parte di canone riferibile al solo negozio e il bonus potrà essere calcolato sull'intero ammontare dell'affitto del mese di marzo.

Covid 19. OIC: bilanci 2019 con continuità aziendale garantita

Confermato il documento interpretativo OIC 6 "*Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*", al termine della consultazione pubblica che si è chiusa il 3 maggio 2020.

Il [Consiglio di Gestione dell'OIC](#) ha comunicato l'approvazione della versione definitiva del suddetto documento interpretativo, anche se la sua pubblicazione interverrà al termine del *due process* statutariamente previsto. Per quanto riguarda, invece, la comunicazione in merito alla redazione dell'**impairment test**, nei **bilanci al 31 dicembre 2019**, in conseguenza dell'emergenza da **COVID-19**, è stata già pubblicata la versione definitiva.

OIC. Continuità aziendale garantita nei bilanci 2019

L'Organismo italiano di contabilità, con il documento interpretativo n. 6, ha fornito importanti chiarimenti circa la disposizione normativa di cui all'articolo 7 del **Decreto Liquidità** (DI n. 23/2020 in corso di conversione in legge) che introduce la facoltà di **deroga al presupposto della continuità aziendale**, al ricorrere di determinate situazioni.

Vista la grande incertezza legata all'emergenza sanitaria causata dal **Coronavirus**, molti addetti ai lavori hanno sollevato dubbi circa la corretta applicazione di tale norma proprio con riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data.

Con la versione definitiva del documento, l'OIC ha sciolto alcuni nodi circa i soggetti e i bilanci cui la norma si riferisce, le condizioni richieste per poter applicare la deroga e la sua modalità di applicazione, oltre che indicazioni sull'informativa da fornire nella **Nota integrativa** e nella **Relazione sulla gestione**.

In primo luogo, per quanto riguarda l'ambito soggettivo della norma, si precisa che essa si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i **principi contabili nazionali**, sia con riferimento ai **bilanci d'esercizio** che a quelli **consolidati**.

Riguardo al riferimento temporale per l'applicazione della deroga al principio di continuità aziendale, nel documento OIC si legge che: *"la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (...) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'Oic 11"*.

Nello specifico, quindi, con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, ma non ancora approvati dall'organo assembleare al 23 febbraio (data di inizio dell'emergenza sanitaria in Italia), l'interpretazione confermata è quella che permette di allineare tutti i bilanci che non risultavano ancora approvati prima dello scoppio della pandemia.

Ciò è stato fatto assumendo come riferimento temporale unitario la data del 31 dicembre 2019, che deve essere considerata la data alla quale cristallizzare la valutazione della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio.

Pertanto, i bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 possono avvalersi della deroga se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione:

- del paragrafo 21 dell'OIC 11, secondo cui la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- oppure del successivo paragrafo 22, relativo alle situazioni in cui la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a operare in continuità.

Al contrario, invece, secondo l'OIC non è possibile attivare la deroga se al 31 dicembre 2019 *"la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'Oic 11"*, che richiamano le due fattispecie in cui non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o è già stata accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento.

In tal caso, l'applicazione della deroga rappresenta una pura facoltà, per cui gli amministratori possono redigere il bilancio applicando tutti i principi contabili, ad eccezione di quelli indicati nei due suddetti paragrafi dell'**Oic 11** e del paragrafo 59 c) dell'**Oic 29**.

Di qui, l'importanza della norma per la generalità dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 che, in questa situazione di grande difficoltà economica, possono essere redatti nel presupposto dell'esistenza della continuità perché il Covid-19 è un fatto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020.

OIC. Versione definitiva impairment test per i bilanci 2019

Per quanto riguarda la comunicazione circa la redazione del **test di impairment**, nei bilanci al 31 dicembre 2019, l'OIC ha confermato che in base alle indicazioni dell'OIC 29 l'insorgere della pandemia integra una fattispecie di fatto successivo alla chiusura dell'esercizio che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto non evidenzia condizioni

già esistenti a quella data, ma deve essere illustrato in Nota integrativa in considerazione della sua rilevanza.

Inoltre, ai fini della predisposizione dell'impairment test delle immobilizzazioni in applicazione del documento OIC 9, l'emergenza sanitaria non deve essere considerata un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019.

Coronavirus e Privacy: FAQ sul trattamento dati dei dipendenti

Il **Garante Privacy** ha messo a punto una serie di FAQ sulle problematiche connesse all'emergenza **Coronavirus** nell'ambito della sanità, del **lavoro**, della scuola, della ricerca e degli enti locali.

I chiarimenti sono rivolti alle imprese private e alle pubbliche amministrazioni e sono stati predisposti per fornire indicazioni utili ai fini del corretto **trattamento dei dati personali**.

Possibile rilevare la temperatura di dipendenti, fornitori e clienti?

Una specifica sezione delle domande è dedicata ai trattamenti dei dati nel **contesto lavorativo**, pubblico o privato, connessi alle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Le indicazioni riguardano, in primo luogo, la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti all'ingresso della sede lavorativa.

Viene ricordato, in proposito, come l'apposito [Protocollo condiviso](#) sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020 (poi integrato il 24 aprile 2020) preveda tale **rilevazione** tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea – viene precisato - quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali.

Orbene, rispetto a questa misura, il **Garante per la protezione dei dati personali** ha chiarito che non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e, comunque, quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'**accesso al luogo di lavoro**.

Nella rilevazione della temperatura corporea a clienti o a visitatori occasionali, invece, non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del rifiuto dell'accesso anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali.

Possibile rendere nota l'identità del lavoratore contagiato ai colleghi?

Ulteriore FAQ è destinata a chiarire se il datore di lavoro possa o meno comunicare i nominativi dei contagiati al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o agli altri lavoratori.

Viene *in primis* precisato come il datore di lavoro debba comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

L'obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, il quale, nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, "offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro".

Qualora poi il Rappresentante, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di informazioni di tal genere "sarà tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati".

In ogni caso, il Garante esclude che il datore renda nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori.

In relazione alla tutela della salute dei lavoratori, infatti, "spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi".

Il **datore di lavoro**, in tale contesto, dovrà fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti e delle funzioni previste anche dalla normativa d'urgenza.

Per finire due precisazioni:

- la comunicazione di **informazioni relative alla salute**, sia all'esterno che all'interno della struttura aziendale, può avvenire esclusivamente qualora prevista da disposizioni normative o se disposta dalle autorità competenti;
- rimangono ferme le **misure di contenimento** che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da COVID-19, all'interno dei locali dell'azienda o dell'amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuare secondo le indicazioni del ministero della Salute.

Autodichiarazioni e medico competente

Le ulteriori FAQ relative all'ambito lavorativo forniscono chiarimenti su aspetti come la possibilità, per l'impresa datrice, di richiedere ai dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'**autodichiarazione**, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro, nonché indicazioni su quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il **medico competente**.

In proposito, viene precisato che in capo a quest'ultimo permane, anche nell'ambito dell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Le FAQ sono state pubblicate il 4 maggio 2020 in un'apposita sezione del sito dell'Autorità e sono oggetto di costante aggiornamento.

Sicurezza sul lavoro, formazione anche in videoconferenza

Per contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.

A renderlo noto è una delle faq pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 maggio 2020.

Sicurezza sul lavoro, la mancata formazione non preclude l'attività

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da [Coronavirus](#), il MLPS ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non precluda lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Sospensione attività, tirocini prorogati

Tirocini prorogati se la scadenza cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva. In tal caso, lo stesso s'intende prorogato e la durata originariamente prevista è prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.

La comunicazione di proroga va effettuata:

- entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto;
- entro 5 giorni dalla data di ripresa del tirocinio ove non coincidente con la data di ripresa dell'attività produttiva.

Fase 2, chi sono i congiunti?

Con le faq del 2 maggio 2020, il Governo ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa l'applicazione del Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda gli spostamenti è stato specificato che:

- la parola “**congiunti**” ricomprende i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
- è possibile uscire a fare una passeggiata solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (inclusa la visita ai congiunti), o per svolgere **attività sportiva** o motoria all'aperto.

Malattia e CIG a zero ore: l'indennità giornaliera

Qualora durante la sospensione dal lavoro (**cassa integrazione a zero ore**) insorga lo **stato di malattia**, il lavoratore continuerà ad usufruire dell'**integrazione salariale**: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire l'integrazione salariale.

A specificarlo è l'INPS, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, confermando le indicazioni fornite in caso di coincidenza delle assenze per malattia e cassa integrazione.

Malattia e CIG, la normativa

L'art. 3, co. 7, del D.Lgs n. 148/2015 prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'**indennità giornaliera di malattia**, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Sul punto, si ricorda che l'INPS ha fissato la disciplina di dettaglio, dettata dalla norma contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, con la circolare n. 197/2015, per quanto riguarda la **CIG**, e con la circolare n. 130/2017, con riferimento alle prestazioni del **Fondo di integrazione salariale** (FIS) di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015.

Malattia e CIG a zero ore, esclusa la prestazione del lavoratore

Nello specifico, per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga, con la predetta circolare l'INPS ha chiarito che se durante la sospensione dal lavoro (CIG a zero ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.

In tal caso, infatti, l'attività lavorativa è totalmente sospesa. Inoltre, il lavoratore non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Malattia insorta prima della CIG, i due casi

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Malattia e CIG a orario ridotto, prevale l'indennità economica

Laddove l'intervento di cassa integrazione sia relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguardi dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'**indennità economica di malattia**.

FIS, malattia non indennizzabile se insorta durante il periodo di sospensione

Infine, per quanto concerne l'**assegno ordinario** in caso di **FIS**, con sospensione totale dell'attività lavorativa, è necessario distinguere l'ipotesi in cui la **malattia** sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'assegno e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene abbia sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Infine, si specifica che in caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime.

Premi INAIL 2020, fissata la percentuale di riduzione

Semaforo verde per la **riduzione dei premi INAIL** per l'anno 2020. Per quest'anno, si applica uno sconto del 15,29% e può essere fruito solo sui premi non oggetto di **revisione dalle nuove tariffe**, vale a dire tutti i **premi speciali**.

A darne notizia è l'INAIL, con la circolare n. 15 del 30 aprile 2020.

Premi INAIL 2020, la normativa

L'art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2014-2016, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'[assicurazione contro gli infortuni sul lavoro](#) e le **malattie professionali**, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.

Successivamente, con la Determina n. 290/2019, è stato fissato lo sconto - per l'anno 2020 - in misura pari al 15,29% e sono stati aggiornati gli **"indici di gravità medi"** (IGM) necessari per l'applicazione nei vari settori.

Premi INAIL 2020, ambito di applicazione

Per il 2020, la riduzione trova applicazione esclusivamente per:

- i premi speciali per le scuole, pescatori, frantoi, facchini, borracciai/vetturini/ippotrasportatori di cui all'art. 42 del Dpr. n. 1124/1965;
- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. n. 93/1958;
- i **contributi assicurativi** della gestione agricoltura di cui al titolo II del Dpr. n. 112/1965 riscossi in forma unificata.

Premi INAIL 2020, istruzioni operative

La regola che individua i beneficiari è l'**andamento infortunistico aziendale**, individuato in base a criteri differenziati a seconda che l'azienda abbia iniziato o meno attività da un biennio.

Per l'anno 2020 rientrano tra i beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2018. Viceversa, per i soggetti che hanno iniziato attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a domanda, telematica, da presentare con il servizio online **OT20**.

Infine, spiega l'INAIL, la riduzione del cuneo continuerà ad essere applicata, per l'anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato l'istanza OT20 e per i quali è stata accettata, anche se è stata presentata sulla base della previgente disciplina, ossia sulla base delle vecchie Tariffe di premi approvate dal D.M. 12 dicembre 2000.

Precompilata al via. Accesso al modello 730/2020

L'Agenzia delle entrate detta le regole per la **precompilata: dal 5 maggio l'accesso al modello 730/2020 relativo al 2019**.

Il contribuente può inviare telematicamente il 730/2020 precompilato, accettato, modificato o integrato, direttamente all'Agenzia a partire dal 14 maggio 2020, ma entro il 30 settembre 2020.

Con il provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020, l'agenzia spiega gli effetti dell'emergenza **Coronavirus** sulla precompilata del 730/2020.

Nel provvedimento sono resi disponibili, nell'allegato n. 1, gli elementi a base della dichiarazione precompilata per l'anno di imposta 2019.

Disponibili anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

Precompilata al via. Modello 730/2020

Il DI 9/2020 - *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”* - ha prorogato alcuni termini riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, cominciando dalla data in cui si rende disponibile, che passa dal 15 aprile al 5 maggio (dal 2021 la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile dal 30 aprile).

E' stato integrato l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione del modello precompilato. Sono stati aggiunti, ad esempio, i contributi previdenziali versati all'Inps per i lavoratori domestici, tramite il **“Libretto di famiglia”**.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata sono stati utilizzati i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità, desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

Modello 730/2020. Assistenza: delega non sottoscritta, ma suffragata da autorizzazione

L'altra modifica, ma per il solo periodo di emergenza **COVID-19**, è recata dall'art. 25 del DI 23/2020 ([decreto Liquidità](#)): è prevista l'attività di **assistenza fiscale a distanza**.

È consentito, dunque, che i Caf e i professionisti abilitati gestiscano “a distanza” l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la **delega sottoscritta dal contribuente**.

I titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possano inviare da casa, online, ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati, la scansione della **delega all'accesso** alla dichiarazione precompilata sottoscritta e della documentazione necessaria, allegando anche copia del documento di identità.

Se ciò non fosse possibile, al posto della sottoscrizione della delega, il contribuente può trasmettere, in via telematica, la scansione di un'**apposita autorizzazione** predisposta in forma libera e sottoscritta.

Sul punto si ricorda che, con circolare 9/E/2020, l'Agenzia elenca le modalità per arginare le regole ordinarie:

- se indisponibili gli strumenti quali stampanti o scanner si può ricorrere a **strumenti informatici** (video o messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, messaggistica istantanea, deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato);
- l'autorizzazione deve contenere le informazioni essenziali, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente e la denominazione del Caf o il nome del professionista, il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al **trattamento dei dati personali**, nonché la sottoscrizione del contribuente;
- resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

GUIDA PRATICA

Impresa Sicura. Il bando per rimborsare mascherine e altri dispositivi di sicurezza

“**Impresa Sicura**” è un nuovo bando di Invitalia, che consente di ottenere il **rimborso** delle spese sostenute dalle aziende per l’**acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale** finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica **COVID-19**.

Il bando attua l’articolo 43, comma 1, del **Decreto Cura Italia**, secondo il quale *“allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”*.

A tal fine, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ha individuato i criteri e le modalità di accesso al rimborso delle suddette spese sostenute per l’emergenza sanitaria.

Dal 7 maggio 2020, sul sito di Invitalia è disponibile una **guida utente** con le istruzioni per fare domanda ed un **fac simile del modulo** per la richiesta di rimborso.

Bando Impresa Sicura. I soggetti beneficiari

Possono accedere al bando tutte le imprese che operano nel territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere:

- regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Bando Impresa Sicura. Spese ammissibili

È possibile chiedere il rimborso delle **spese** per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, **sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso**, come ad esempio:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;

- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

N.B. - Per accedere al rimborso, le spese devono risultare da fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso, attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Esse, inoltre, devono essere state di importo almeno pari a 500 euro e non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione.

Bando Impresa Sicura. Rimborso fino al 100% del costo dei DPI

Le risorse stanziare per il Bando di Invitalia ammontano a 50 milioni di euro.

Il rimborso può essere concesso fino al **100% delle spese ammissibili** fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Nei limiti delle suddette risorse finanziarie, ciascun richiedente avrà accesso ad un rimborso pari ad un **massimo di 500 euro per ogni lavoratore destinatario dei DPI** e, comunque, fino ad un **importo massimo per impresa di 150.000,00 euro**.

L'importo minimo erogabile non può essere inferiore a 500 euro.

Bando Impresa Sicura. Domanda di rimborso in tre fasi

Le imprese interessate al rimborso, per le spese sostenute dal giorno di pubblicazione del Decreto Cura Italia, devono presentare le loro domande in modalità esclusivamente telematica.

Le fasi in cui si articola la procedura, a cui si può accedere dalla pagina dedicata all'intervento «**Impresa Sicura**» della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus>, sono tre.

Fase 1 di prenotazione del rimborso.

In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" del sito web dell'Agenzia, una prenotazione del rimborso.

Il click day è previsto a partire dalle ore 9.00 dell'11 maggio 2020, ed entro la scadenza delle ore 18.00 del giorno 18 maggio 2020.

Per prenotare il bonus mascherine e DPI sul sito Invitalia si dovrà avere a disposizione i seguenti dati:

- codice fiscale dell'impresa proponente;

- codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- importo da rimborsare (arrotondato all'euro).

Attenzione! - Nel caso in cui i predetti dati non siano formalmente corretti o nel caso in cui differiscano dalle informazioni desumibili dal Registro imprese, la prenotazione del rimborso risulta irricevibile e la stessa si considera decaduta.

La prenotazione si intende trasmessa esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica di un messaggio che attesta l'orario di arrivo della prenotazione, nonché il codice identificativo di prenotazione.

E' evidente, quindi, che la fase di prima valutazione della domanda di accesso al bonus per mascherine e DPI avverrà in base all'ordine cronologico di trasmissione.

Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso e, in caso di presentazione di più prenotazioni, è considerata, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla fase 2, valida la prima prenotazione regolarmente trasmessa.

N.B. - Sul sito Invitalia è attiva anche la pagina di test per la prenotazione, che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione.

Fase 2 di pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni di rimborso.

Entro tre giorni dal termine finale di invio delle prenotazioni, sul sito di Invitalia verrà pubblicato l'elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta.

Nella graduatoria verrà indicata, per ciascuna prenotazione, l'importo del contributo richiesto e l'esito della prenotazione stessa, distinguendo tra i seguenti due casi:

- prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso;
- prenotazioni risultate non ammissibili.

Attenzione! - Solo i soggetti la cui prenotazione è risultata ammessa potranno procedere alla compilazione della domanda di rimborso.

N.B. - La pubblicazione sul sito di Invitalia del suddetto elenco costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso all'invio delle prenotazioni.

Sul portale di Invitalia è messo a disposizione il fac-simile del modulo di domanda per ottenere il rimborso, da trasmettere dopo la prima fase di prenotazione ed in seguito alla ricezione dell'esito della richiesta.

Fase 3 di presentazione della domanda di rimborso.

Le imprese, la cui prenotazione risulta ammessa nel suddetto elenco, potranno compilare la domanda di rimborso esclusivamente attraverso la procedura informatica.

L'iter di presentazione della domanda di rimborso si articola nelle seguenti fasi:

- a) accesso alla procedura informatica;
- b) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- c) generazione del modulo di domanda in formato "pdf", contenente le informazioni e i dati forniti dal proponente, e apposizione della firma digitale;
- d) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con indicazione della data e dell'ora di presentazione.

Le imprese ammesse sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 e fino alle ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.

Ai fini dei controlli, alla domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento.

L'accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.

Per la gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è necessario possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese.

Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, Invitalia pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, che costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso alle richieste di rimborso.

Nel suddetto provvedimento, si riporta anche l'elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori e l'elenco delle domande non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziarie.

N.B. - Le attività per l'erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione.

Si procederà con i versamenti già entro il mese di giugno 2020.

Invitalia procederà all'erogazione dell'indennizzo sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso.

Norme e prassi

Invitalia – Bando Impresa Sicura del 30 aprile 2020

Invitalia – Guida utente Bando Impresa Sicura del 7 maggio 2020

GUIDA PRATICA

Sospensione dei versamenti contributivi di aprile e maggio 2020

Nelle more dell'emanazione della circolare *ad hoc*, l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti sulla **sospensione, ex decreto Liquidità, dei termini dei versamenti contributivi** in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

L'Inps precisa che **la sospensione si può applicare anche per un solo mese.**

Si ricorda che i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

I soggetti interessati

Fruiscono della sospensione dei versamenti in argomento gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.**

Requisiti:

1. i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) devono aver subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
2. i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019), devono aver subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
3. ai soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 **non è richiesto il requisito della diminuzione del fatturato.**

NB! Il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la **sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.**

Enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi

I termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi anche per gli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.**

Ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti.

Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite all'esito delle predette interlocuzioni con separato messaggio.

Quali contributi

La sospensione riguarda i termini di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.**

E si applica **anche alle quote di Tfr da versare al Fondo di Tesoreria**, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

NB! La sospensione degli adempimenti contributivi stabilita da legge riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento dei contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati (ContribAssistenzaContrattuale), a meno che non sia previsto dalle associazioni destinatarie.

Norme e prassi

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - decreto Liquidità;
 INPS, messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020;
 INPS, messaggio n. 1946 dell'11 maggio 2020.

ADEMPIMENTI E SCADENZE

18 maggio 2020

Versamento della Tobin Tax (operazioni effettuate fino al 31 marzo dai soggetti deleganti) Soggetti: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)

Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1° trimestre Soggetti: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991

Versamento 3° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%) Soggetti: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro Soggetti: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui

Versamento ritenute alla fonte su mensilità aggiuntive Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili.

Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1° trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura Soggetti: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura).

Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1° trimestre Soggetti: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura).

Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1° trimestre Soggetti: Contribuenti Iva trimestrali

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente Soggetti: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa a marzo 2020 Soggetti: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Regolarizzazione versamenti non effettuati entro il 16 aprile 2020 (ravvedimento breve) Soggetti: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti Soggetti: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti Soggetti: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015.

Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente (istituti di credito e intermediari finanziari) Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati

Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve Soggetti: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa

Imposta sostitutiva su incrementi di produttività, innovazione e efficienza Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale Soggetti: Sostituti d'imposta

Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane

Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione

Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta

Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)

Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Soggetti: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972

Versamento della Tobin Tax (operazioni effettuate nel mese precedente) Soggetti: Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni; Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai

Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) Soggetti: Banche, SIM e società fiduciarie

Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati

Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti

Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps

Versamento rata premio anticipato Inail Soggetti: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all'Inail scaturenti dall'autoliquidazione

Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Datori di lavoro settore privato, con esclusione del lavoro domestico, con almeno 50 addetti.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: Committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo

Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti Soggetti: Lavoratori iscritti alla Gestione Inps artigiani ed esercenti attività commerciali

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Committenti che si avvalgono di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti giornalisti iscritti negli appositi elenchi di categoria/registri, che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

20 maggio 2020

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente Soggetti: Imprese elettriche

Associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di ammissione al cinque per mille: richiesta rettifica errori iscrizione Soggetti: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Enti del volontariato che hanno presentato la domanda di ammissione al cinque per mille: richiesta rettifica errori iscrizione Soggetti: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza scopo di lucro, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro

Versamento contributi Enasarco Soggetti: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

25 maggio 2020

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Datori di lavoro agricolo

27 maggio 2020

Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari con obbligo mensile

31 maggio 2020

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Sicurezza Sussidiaria non Armata e Investigazione

Libro Unico Lavoro, compilazione Soggetti: Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari

Comunicazione annuale lavori usuranti Soggetti: Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti.

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Giornalisti Uspi